



Strategie, Sviluppo
e Dispacciamento

Sede Legale Terna SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Tel. +39 0683138111 - www.terna.it
Reg. Imprese di Roma. C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A. 922416
Cap. Soc. Euro 442.198.240 interamente versato

TERNA/P2019
0077095 - 05/11/2019

Spett. le
Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei
Consumatori di Energia
Piazza Cavour, 5
20121 MILANO

Oggetto: DCO 397/2019: Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17

Si trasmette in allegato la risposta di Terna al documento di consultazione in oggetto.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti.

Luigi Michi

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Luigi Michi", written over a light background.

All.: c.s.



DCO 397/2019: SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI E PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/17

Terna condivide l'approccio proposto nel documento di consultazione improntato ad un superamento graduale del servizio di maggior tutela. Ciò sia in considerazione della numerosità dei clienti che sono ancora serviti in maggior tutela e che quindi, alla data del 1 luglio 2020 si troverebbero, in assenza di un fornitore sul mercato libero, ad essere serviti *ex lege* attraverso il nuovo servizio di salvaguardia sia per gli interventi anche legislativi necessari per favorire un ingresso consapevole dei clienti nel mercato libero. Si pensi ad esempio all'istituzione dell'albo venditori e alle misure necessarie a garantire la fine della maggior tutela secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità dei fornitori e di offerte sul mercato libero.

Nel seguito vengono riportate le osservazioni agli spunti di consultazione di rilievo per Terna.

Q3. Si concorda con l'implementazione del modello 1? Per quali motivi?

Q4. Si ritiene preferibile l'implementazione del modello 1bis? Per quali motivi?

Q5. Si rinvergono elementi di criticità rispetto all'implementazione dei modelli 1 e/o 1bis? Indicare distintamente per ciascun modello tali elementi

Q6. Si concorda con l'implementazione del modello 2? Per quali motivi?

Q7. Si rinvergono elementi di criticità nell'implementazione del modello 2? Per quali motivi?

Con riferimento ai diversi possibili assetti del servizio (spunti di consultazione da Q3 a Q7), si rappresenta che, sebbene il modello 2 (approvvigionamento e commercializzazione a cura dell'esercente) sia maggiormente in linea con lo spirito della legge, sarebbe preferibile adottare, almeno in una prima fase, il modello 1 (approvvigionamento centralizzato effettuato da Acquirente Unico e commercializzazione a cura dell'esercente la salvaguardia). Ciò in considerazione dei seguenti aspetti:

- I. le tempistiche stringenti di implementazione del nuovo servizio che richiedono l'adozione di un modello semplificato (il servizio di salvaguardia dovrebbe già essere operativo dal 1 luglio 2020). Il Modello 1 è di più semplice implementazione in quanto garantisce maggiore continuità rispetto all'assetto attuale, consente di semplificare le procedure concorsuali per la selezione degli esercenti il servizio e non richiede la riforma delle modalità di *settlement* mensile e di conguaglio *load profiling*. Al riguardo, si ricorda che, nell'ipotesi in cui AU non



svolgesse più il ruolo di utente residuale, andrebbero ridefinite le modalità di attribuzione del prelievo residuo di area e considerati i tempi per il conseguente adeguamento dei sistemi informatici;

- II. il minor rischio creditizio per Terna. Terna, infatti, continuerebbe a regolare le partite economiche connesse ai corrispettivi di dispacciamento e sbilanciamento con un soggetto istituzionale quale AU.

L'evoluzione verso il modello 2 andrà accompagnata da una serie di interventi volti a minimizzare il rischio creditizio per il sistema, quali: i) una revisione del sistema delle garanzie di dispacciamento che Terna sta già approfondendo (e.g. progressiva eliminazione dei benefici connessi alla puntualità dei pagamenti in termini di importo delle garanzie, copertura dal rischio di sbilanciamento totale dell'utente); ii) il versamento di un deposito cauzionale/fideiussione a garanzia di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste; iii) requisiti più stringenti per la partecipazione alle procedure concorsuali.

Q21. Si condivide la proposta di dimensionare gli importi a restituzione degli esercenti in funzione degli insoluti di questi ultimi? Se no per quali motivi?

Si condivide la proposta di considerare, nella determinazione della perequazione riconosciuta agli esercenti, gli importi degli insoluti degli esercenti stessi verso il sistema (ad esempio dovuti al mancato pagamento dei corrispettivi di rete e di dispacciamento) o il mancato versamento delle garanzie richieste.

Q28. Si condividono i requisiti di solidità economico-finanziaria prospettati? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?

Come sopra rappresentato, sia per tutelare i clienti finali sia per minimizzare i rischi e i costi per il sistema derivanti dall'inadempimento dell'esercente la salvaguardia, per l'erogazione del servizio di salvaguardia andrebbero definiti requisiti di solidità economica-finanziaria stringenti e andrebbe poi definito un robusto sistema di monitoraggio che intercetti tempestivamente la perdita di tali requisiti.

In aggiunta al requisito consultato di corretto versamento delle garanzie a Terna e all'impresa di distribuzione, andrebbe inserito anche il requisito della regolarità dei pagamenti a Terna e ai distributori rispettivamente per le partite di dispacciamento e di trasporto/oneri generali. Lato dispacciamento, Terna si rende disponibile a fornire i dati necessari per tale monitoraggio.

Al riguardo si ricorda che Terna già monitora la puntualità di pagamenti degli utenti del dispacciamento per il tramite dell'Indice di Onorabilità (IO) che consiste in una media *rolling*, sugli ultimi sei mesi ponderata per gli importi delle fatture, dei giorni di ritardo nel pagamento delle fatture. Tale indice assume valore pari a 2 nel caso di puntualità nei pagamenti (giorni medi di ritardo non superiori a 1). Si propone pertanto che possano partecipare alle procedure concorsuali solo gli utenti del dispacciamento che:

- da almeno un anno presentino un indice di affidabilità pari a 2 e lo mantengano per tutta la durata di erogazione del servizio;
- non siano inadempienti ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna per partite afferenti alla partecipazione al mercato elettrico e al mercato della capacità;
- dichiarino di non trovarsi in una posizione di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con società inadempienti ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna per partite afferenti alla partecipazione al mercato elettrico e al mercato della capacità.

Analoghi requisiti andrebbero previsti anche nei confronti degli obblighi di pagamento dei corrispettivi di trasporto e degli oneri generali.

Q32. Si condividono i requisiti che gli esercenti devono continuare a rispettare in esito all'assegnazione del servizio? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?

Si condivide la proposta.